



COMUNE DI PORTO CESAREO Provincia di Lecce

SETTORE VIII - AFFARI LEGALI-RISORSE UMANE E SUAP

ORDINANZA N. 9 del 24/08/2021

Oggetto: Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro e obbligo di utilizzo contenitori monouso agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e similari.

IL SINDACO

Premesso che in data 19/08/2021 si è tenuta una riunione in Prefettura con il comitato per l'ordine della pubblica sicurezza al fine di organizzare e pianificare ogni iniziativa utile finalizzata alla prevenzione di fenomeni di potenziale pregiudizio per l'incolumità pubblica e l'integrità fisica delle persone.

Dato atto che:

- è emersa la necessità, in detto coordinamento istituzionale, di scongiurare il rischio di lesioni fisiche derivanti dalla dispersione sul suolo di contenitori e bottiglie in vetro utilizzate per il consumo di bevande, soggette a facile rottura e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il ferimento delle persone;
- detti fenomeni di abbandono di bottiglie ed altri contenitori di vetro si decuplicano diffusamente durante la stagione estiva, arrecando grave danno al decoro urbano ed all'immagine della città;
- nel corso delle ultime settimane, si sono inoltre verificati episodi di violenza, rappresentati nella menzionata riunione, che hanno imposto l'intervento delle forze di polizia, al fine di reprimere la commissione di reati conseguenti ad abuso di bevande alcoliche e/o superalcoliche attraverso anche l'utilizzo, quali oggetti atti ad offendere, dei contenitori delle medesime bevande.

Preso atto della necessità di prevenire il possibile verificarsi di episodi di violenza e di danni al decoro urbano, per come sopra descritti sino al 30 Settembre 2021;

Valutata positivamente, pertanto, la necessità, di predisporre strumenti contingibili e urgenti per contrastare l'abbandono incontrollato di contenitori in vetro e di intraprendere ogni utile iniziativa

tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile volte a migliorare le condizioni di vivibilità della città.

Ritenuto di contrastare l'abbandono dei contenitori in vetro che causano potenziali pericoli per l'incolumità pubblica nonché grave incuria e degrado del territorio e contestualmente ridurre il rischio di situazioni di potenziale pericolo per l'ordine pubblico.

Vista la circolare del Ministero dell'Interno del 07/06/2017 e successive, relative alla valutazione da parte degli organi competenti, di adottare, tra le misure attinenti alla safety e security “*provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro.....che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità*”;

Dato atto che in coerenza con quanto previsto dall'articolo 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii. il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto, che ha successivamente comunicato il proprio nulla osta con con nota assunta al n. 37468 di protocollo in data 16/07/2021.

Visti gli artt. 50 e 54 comma 4 e 4bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. in materia igiene e sanità pubblica e di sicurezza urbana.

ORDINA

1. di dare atto di quanto in premessa;
2. è fatto **obbligo** dalle **ore 24.00 alle ore 05.00 del giorno successivo**, nel periodo compreso **dalla data di emissione della presente ordinanza fino al 30 Settembre 2021**, agli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande di fornire esclusivamente i prodotti in contenitori monouso, con contestuale divieto di somministrare in bicchieri o bottiglie di vetro se la consumazione è al di fuori dello spazio di pertinenza dell'esercizio.
3. Le attività di somministrazione di bevande in qualsiasi forma, con l'utilizzo di bottiglie, recipienti di vetro e le conseguenti consumazioni da parte dei clienti sono consentite esclusivamente all'interno dei locali e delle aree dei pubblici esercizi o nelle aree esterne di pertinenza delle stesse attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, con obbligo a carico dell'esercente al termine della consumazione, di attivarsi per smaltire le bottiglie di vetro e le lattine. Nei restanti casi, la vendita per asporto e la somministrazione sono consentite unicamente in contenitori monouso.
4. **è fatto obbligo** a tutti gli esercenti di esporre in modo ben visibile la presente ordinanza per l'informativa all'utenza dei divieti di cui trattasi.
5. **di demandare** al Comando di Polizia Locale la notifica della presente ordinanza ai soggetti interessati.
6. **di trasmettere** la presenza ordinanza alla Prefettura di Lecce nonché alle Forze dell'ordine territoriali ed al Comando di Polizia Locale per la relativa attuazione

AVVERTE

che L'inottemperanza alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità civile e penali, comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma I-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. da € 25.00 ad € 500.00

AVVISA

che contro la presente ordinanza è ammesso:

-ricorso al Tar entro 60 giorni;

-ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i soli motivi di legittimità, entro 120 giorni.

IL SINDACO
f.to **Silvia TARANTINO**